

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO N. 136/66/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1966

relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare gli articoli 42 e 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Considerando che nella Comunità la situazione dei mercati dei grassi di origine vegetale o marina è caratterizzata dall'importanza del fabbisogno e dalla scarsità della produzione totale; che pertanto gli Stati membri dipendono largamente dal mercato mondiale per quanto riguarda il loro approvvigionamento in questo settore; che questa situazione comune giustifica, in linea generale, l'eliminazione dei vari ostacoli all'importazione e la loro sostituzione, salvo per determinati prodotti dell'olivicoltura, con la tariffa doganale comune che, attraverso il suo dazio nullo sulle materie prime, facilita l'approvvigionamento delle industrie e,

gravando con dazi i prodotti lavorati, protegge le industrie in questione procurando al tempo stesso ai consumatori un approvvigionamento a prezzi ragionevoli;

Considerando però che l'eliminazione degli ostacoli all'importazione lascia il mercato comunitario dei semi e frutti oleosi e dei relativi oli in balia delle perturbazioni causate sia da talune importazioni dai paesi terzi, sia dalle disparità provocate da paesi terzi tra i prezzi dei prodotti ottenuti dai semi e frutti oleosi ed i prezzi di tali semi e frutti; che tali perturbazioni pregiudicano gravemente gli interessi dei produttori e delle industrie di trasformazione e che è pertanto necessario prevedere misure atte a porvi rimedio nel rispetto degli impegni internazionali;

Considerando che, data la situazione del mercato mondiale, l'eliminazione degli ostacoli alle importazioni comprometterebbe alcune produzioni agricole o industriali della Comunità, se i suoi effetti non fossero compensati da quelli di altri provvedimenti; che il consumo di olio di oliva potrebbe infatti subire una contrazione, se il prezzo degli oli concorrenti diminuisse notevolmente; che inoltre altri oleaginosi sono esposti alla concorrenza diretta degli stessi prodotti importati dai paesi terzi a dazi ridotti o in esenzione da dazio;

(1) GU n. 119 del 3. 7. 1965, pag. 2040/65.

Considerando che la coltura dell'olivo e la produzione di olio d'oliva hanno un'importanza particolare per l'economia di alcune regioni della Comunità, dove costituiscono sovente la risorsa essenziale di una parte notevole della popolazione; che per importanti categorie di consumatori l'olio di oliva costituisce la fonte più importante di grassi; che la coltura di semi oleosi, in particolare della colza, del ravizzone e del girasole, contribuisce alla produttività delle aziende, permettendo a queste ultime di migliorare il loro equilibrio tecnico e finanziario; che è pertanto necessario sostenere tali produzioni con misure adeguate;

Considerando quindi che il collocamento sul mercato dei raccolti deve garantire ai produttori della Comunità un'equa remunerazione, il cui livello può essere definito, per l'olio di oliva, da un prezzo indicativo alla produzione e, per i semi oleosi, da un prezzo indicativo; che la differenza tra questi prezzi e quelli accettabili per il consumatore rappresenta l'integrazione che è opportuno concedere per raggiungere lo scopo perseguito;

Considerando che i consumatori di olio d'oliva accordano generalmente a questo prodotto una preferenza rispetto agli altri prodotti analoghi, ciò che permette la vendita dell'olio d'oliva ad un prezzo superiore a quello di detti prodotti analoghi; che è pertanto possibile fissare, tenuto conto del prezzo dei prodotti concorrenti, un prezzo indicativo di mercato ad un livello atto a garantire in linea di massima al produttore, attraverso gli introiti di mercato, una parte notevole della remunerazione necessaria;

Considerando che il prezzo indicativo di mercato dell'olio di oliva può raggiungere il suo scopo soltanto se il prezzo effettivamente praticato sul mercato sia per quanto possibile vicino al prezzo indicativo di mercato; che è quindi necessario prevedere meccanismi stabilizzatori sia negli Stati membri produttori sia alla frontiera della Comunità;

Considerando che la stabilità perseguita potrà essere raggiunta all'interno della Comunità se nelle zone di produzione verrà data la possibilità di offrire l'olio di oliva agli organismi competenti degli Stati membri; che, data la concentrazione geografica della produzione e del consumo, il prezzo d'intervento che detti organismi devono versare come contropartita può essere uguale per tutti i centri d'intervento; che, inoltre, per raggiungere un equilibrio costante tra offerta e domanda e per ovviare alle conseguenze dell'irregolarità della produzione, è opportuno prevedere la possibilità di incaricare gli organismi di intervento di costituire una scorta regolatrice;

Considerando che, per stabilizzare il mercato della Comunità al livello desiderato, segnatamente evitando che le fluttuazioni del mercato mondiale si

ripercuotano sui prezzi praticati all'interno della Comunità, è opportuno prevedere la riscossione di un prelievo all'importazione il cui ammontare corrisponda alla differenza tra un prezzo d'entrata derivato dal prezzo indicativo di mercato ed i prezzi praticati sul mercato mondiale; che, per assicurare una protezione completa e coerente, le sanse di oliva, i residui della lavorazione dell'olio di oliva e le olive destinate alla fabbricazione di olio devono essere sottoposti ad un regime avente gli stessi effetti;

Considerando che la sospensione del prelievo o la concessione di una restituzione in favore dell'olio di oliva utilizzato nella fabbricazione di conserve di pesci e di legumi è necessaria per permettere agli interessati di affrontare la concorrenza dei prodotti analoghi fabbricati utilizzando oli acquistati al prezzo del mercato mondiale;

Considerando che l'approvvigionamento dei consumatori di olio di oliva potrebbe essere compromesso qualora il rapporto tra il prezzo mondiale e il prezzo comunitario fosse tale da provocare l'esportazione di olio di oliva in quantità rilevanti; che, inoltre, le importazioni o le esportazioni di tale prodotto potrebbero in determinate circostanze provocare perturbazioni sul mercato; che occorre pertanto prevedere misure per rimediare a tali situazioni;

Considerando che, per quanto riguarda i semi oleosi, la protezione degli agricoltori contro i rischi che, malgrado il sistema di integrazioni previsto, risultassero dalle vicissitudini del mercato può essere garantita da misure di intervento consistenti nell'acquisto delle quantità offerte agli organismi competenti a prezzi di intervento che, data l'estensione territoriale della produzione rispetto al piccolo numero di centri di trasformazione, debbono essere fissati tenendo conto delle condizioni naturali della formazione dei prezzi sul mercato;

Considerando che l'elenco dei semi che beneficiano del regime sopra descritto deve essere stabilito in modo da comprendere le specie la cui coltura è per il momento maggiormente estesa; che deve tuttavia essere possibile estendere tale regime, in funzione dell'esperienza acquisita, ad altri semi;

Considerando che la soppressione delle misure che favoriscono la produzione dell'olio di vinaccioli in taluni Stati membri rende necessari provvedimenti speciali allo scopo di permettere all'industria produttrice di tale olio di adattarsi alle nuove condizioni di mercato;

Considerando che la coerenza delle disposizioni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi verrebbe compromessa se i loro effetti potessero venir cumulati con quelli di aiuti

incompatibili con il Trattato; che è tuttavia necessario prevedere, in attesa dell'attuazione di una politica agricola comune nel settore del lino, una eccezione per gli aiuti concessi alla produzione di semi di lino utilizzati per la produzione di olio;

Considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti negli articoli 39 e 110 del Trattato;

Considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in seno ad un Comitato di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei semi e dei frutti oleosi, nonché dei grassi di origine vegetale o estratti da pesci o da mammiferi marini.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
a) 12.01	Semi e frutti oleosi, anche frantumati
b) 12.02	Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, escluso l'olio di oliva
15.12	Grassi e oli animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati, e grassi e oli animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
ex 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, esclusi quelli contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 23.04	Panelli ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie o fecce, le sanse d'olive e gli altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva
c) ex 15.07	Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato
d) ex 07.01 N	Olive fresche o refrigerate
ex 07.02	Olive, anche cotte, congelate
ex 07.03 A	Olive presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato
ex 07.04 B	Olive dissecate, disidratate o evaporate, anche tagliate in pezzi o in fette oppure macinate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
e) ex 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali contenenti olio avente i caratteri dell'olio d'oliva
ex 23.04	Sanse di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio d'oliva

TITOLO I

Regime degli scambi

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e d), è applicata la tariffa doganale comune.

2. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) ed e), nonché per i prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, è applicato un regime di prelievi all'importazione dai paesi terzi.

Articolo 3

1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2, negli scambi intracomunitari sono incompatibili con l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento:

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente,

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente;

— il ricorso all'articolo 44 del Trattato.

2. Negli scambi con i paesi terzi sono incompatibili con l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento :

— la riscossione di qualsiasi dazio doganale o tassa di effetto equivalente diversi da quelli previsti nel presente regolamento ;

— l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente, salvo deroga decisa dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

3. È considerata misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, tra l'altro, la limitazione del rilascio dei titoli di importazione o di esportazione di cui all'articolo 17 ad una determinata categoria di aventi diritto.

4. È incompatibile con l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento qualsiasi scambio intracomunitario di merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2, nella fabbricazione delle quali sono entrati prodotti di qualsiasi specie che non siano in libera pratica.

5. Finché non saranno armonizzati i regimi nazionali che prevedono la sospensione o il ristorno dei dazi doganali, dei prelievi o delle tasse per i prodotti destinati ad essere riesportati nei paesi terzi, e senza pregiudizio delle disposizioni da adottare nell'ambito di detta armonizzazione, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, prende i provvedimenti necessari per eliminare le perturbazioni costatate sul mercato dell'olio d'oliva ed originate dalla disparità tra i suddetti regimi.

6. Quando i prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b) sono importati da paesi terzi in quantitativi ed a condizioni che rechino o minaccino di recare pregiudizio grave ai produttori comunitari dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, può essere riscosso all'importazione un ammontare di compensazione.

Può essere del pari riscosso un ammontare di compensazione all'importazione dei prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 2, quando in seguito a sovvenzioni o premi concessi da uno o più paesi

terzi direttamente o indirettamente a tali prodotti, o in seguito a misure equivalenti, le effettive offerte di detti prodotti non corrispondono ai prezzi che verrebbero praticati in mancanza delle succitate misure o pratiche e quando una siffatta situazione reca o minaccia di recare un pregiudizio notevole alla produzione comunitaria dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

L'istituzione di tali ammontari di compensazione è effettuata in conformità degli impegni internazionali assunti dagli Stati membri e dalla Comunità. Essi sono fissati alle condizioni stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

TITOLO II

Olio d'oliva

Articolo 4

Ogni anno, anteriormente al 1° ottobre, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, fissa per l'olio d'oliva un prezzo indicativo alla produzione, un prezzo indicativo di mercato, un prezzo d'intervento ed un prezzo d'entrata, unici per la Comunità.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, tali prezzi rimangono validi durante tutta la successiva campagna di commercializzazione ; questa si estende dal 1° novembre al 31 ottobre.

Detti prezzi si riferiscono ad una qualità tipo di uno degli oli d'oliva la cui denominazione figura nell'allegato previsto all'articolo 35. Questa qualità tipo è stabilita dal Consiglio secondo la procedura menzionata nel primo comma.

Essi sono fissati nella fase del commercio all'ingrosso, al netto da tasse e imposte.

Articolo 5

Il prezzo indicativo alla produzione è fissato ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità.

Articolo 6

Il prezzo indicativo di mercato è fissato ad un livello che permetta il normale smercio della pro-

duzione di olio d'oliva, tenuto conto dei prezzi dei prodotti concorrenti e in particolare delle prospettive della loro evoluzione durante la campagna, nonché dell'incidenza sul prezzo dell'olio d'oliva delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 9.

Articolo 7

Il prezzo d'intervento, che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad un prezzo che si avvicini il più possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo indicativo di mercato, è pari al prezzo indicativo di mercato diminuito di un ammontare tale da rendere possibili le suddette variazioni e l'avviamento dell'olio d'oliva dalle zone di produzione alle zone di consumo.

Articolo 8

Il prezzo d'entrata è fissato in modo che il prezzo di vendita del prodotto importato raggiunga, nel luogo di transito di frontiera di cui all'articolo 13, paragrafo 2, il livello del prezzo indicativo di mercato.

Articolo 9

Al fine di permettere la ripartizione nel tempo delle vendite, il prezzo indicativo di mercato, il prezzo d'intervento e il prezzo di entrata sono maggiorati mensilmente, durante dieci mesi a decorrere dal 1° gennaio, di un ammontare uguale per i tre prezzi.

Le maggiorazioni mensili, uguali per ciascun mese, sono fissate ogni anno dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, tenendo conto delle spese medie di magazzinaggio e d'interesse nelle Comunità.

Articolo 10

1. Quando il prezzo indicativo alla produzione è superiore al prezzo indicativo di mercato d'inizio campagna, viene accordata un'integrazione pari alla differenza esistente tra questi due prezzi ai produttori di olio d'oliva prodotto nella Comunità con olive raccolte nella Comunità; l'olio per il quale tale integrazione è richiesta non deve avere già fruito delle disposizioni del presente paragrafo.

2. I principi per la concessione dell'integrazione, di cui al paragrafo 1, vengono fissati dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato. Con la stessa procedura

il Consiglio fissa le misure destinate ad assicurare che i produttori di olio d'oliva fruiscono di detta integrazione solo per gli oli che rispondano alle condizioni previste al paragrafo 1.

3. Le modalità d'applicazione del presente articolo vengono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 11

1. In ogni Stato membro produttore un organismo d'intervento acquista, alle condizioni fissate a norma delle disposizioni del paragrafo 5, l'olio d'oliva d'origine comunitaria che gli viene offerto nei centri d'intervento disposti nelle zone di produzione. L'acquisto viene effettuato al prezzo d'intervento e soltanto a tale prezzo.

Tuttavia, se la denominazione o la qualità dell'olio offerto all'organismo d'intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, il prezzo d'acquisto viene modificato mediante applicazione di una tabella di maggiorazioni e diminuzioni.

Inoltre, se la consegna dell'olio viene effettuata, a richiesta dell'organismo d'intervento, in una località diversa dal centro indicato dal venditore all'atto dell'offerta, per il pagamento dell'olio si tiene conto della variazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.

2. Al fine di regolarizzare il mercato in corso di campagna, gli organismi d'intervento possono stipulare contratti di ammasso di olio d'oliva di origine comunitaria, in conformità delle disposizioni adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

3. Gli organismi d'intervento non possono vendere all'interno della Comunità l'olio d'oliva da essi acquistato in condizioni che impediscano la formazione dei prezzi al livello del prezzo indicativo di mercato.

4. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, determina i principali centri d'intervento e stabilisce i criteri applicabili per la determinazione degli altri centri; questi ultimi sono determinati, previa consultazione degli Stati membri interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 38.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla qualità ed all'entità delle partite offerte a norma del paragrafo 1, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 12

Per attenuare gli effetti dell'irregolarità dei raccolti sull'equilibrio tra offerta e domanda ed ottenere così la stabilizzazione dei prezzi al consumo, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può decidere che gli organismi d'intervento costituiscano una scorta regolatrice di olio d'oliva; con la stessa procedura il Consiglio stabilisce le condizioni relative alla costituzione, alla gestione ed allo smercio di tale scorta.

Articolo 13

1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di oli d'oliva che non abbiano subito un processo di raffinazione, se il prezzo d'entrata è superiore al prezzo cif, viene riscosso un prelievo il cui importo è pari alla differenza tra questi due prezzi.

2. Il prezzo cif, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità, è determinato in base alle più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale.

Il luogo di transito di frontiera è fissato dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, tenendo conto del carattere rappresentativo di questo rispetto alle importazioni.

Nella determinazione delle più favorevoli possibilità d'acquisto si tiene conto soltanto delle offerte che corrispondono a reali possibilità d'acquisto per quantità rappresentative del mercato.

I corsi sono modificati in funzione delle eventuali differenze rispetto alla denominazione e alla qualità per le quali è stato fissato il prezzo d'entrata.

3. Qualora le libere quotazioni sul mercato mondiale non siano determinanti per il prezzo d'offerta e tale prezzo d'offerta sia inferiore ai corsi internazionali, il prezzo cif è sostituito, soltanto per le importazioni di cui trattasi, da un prezzo determinato in funzione del prezzo d'offerta.

4. Il prelievo è fissato dalla Commissione. I criteri per la determinazione del prezzo cif e del prezzo di cui al paragrafo 3, come pure le modalità d'applicazione del presente articolo, sono stabiliti secondo la procedura prevista dall'articolo 38.

Articolo 14

1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di oli di oliva che abbiano subito un processo di raf-

finazione viene riscosso un prelievo composto di un elemento mobile corrispondente al prelievo applicabile alla quantità, che può essere fissata forfettariamente, di olio d'oliva necessario alla loro produzione, ed un elemento fisso destinato a proteggere l'industria di trasformazione.

2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 15

1. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di olive di cui alle voci tariffarie 07.01 N e 07.03 A, escluse quelle destinate ad usi diversi dalla produzione di olio, oltre al dazio della tariffa doganale comune, viene riscosso un prelievo calcolato in base al prelievo applicabile, a norma dell'articolo 13, all'olio d'oliva, secondo il tenore in olio del prodotto importato. Il prelievo è diminuito dell'ammontare risultante dall'applicazione al valore del prodotto importato del dazio doganale; tale ammontare può essere fissato forfettariamente.

2. All'atto dell'importazione dai paesi terzi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e) viene riscosso un prelievo calcolato, in base al prelievo applicabile all'olio di oliva, secondo il tenore in olio del prodotto importato.

In ogni caso, la riscossione del prelievo non può intervenire se non nel rispetto degli impegni assunti nell'ambito del G.A.T.T.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo ed in particolare quelle relative alla determinazione del tenore in olio, che può essere fissato forfettariamente, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 16

Il prelievo applicabile a un'importazione è quello in vigore il giorno dell'importazione.

Articolo 17

1. Ogni importazione dai paesi terzi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), è soggetta alla presentazione di un titolo d'importa-

zione. Ogni esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione.

I titoli sono rilasciati su richiesta dell'interessato alle condizioni stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato. Tali condizioni possono prevedere in particolare la costituzione di un deposito cauzionale.

2. I titoli d'importazione e d'esportazione sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio e fino al termine del terzo mese successivo a quello del rilascio.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 18

1. All'atto dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi,

— se il prezzo comunitario è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra questi prezzi può essere coperta da una restituzione,

— se i corsi mondiali sono superiori al prezzo comunitario, può essere riscosso un prelievo pari al massimo alla differenza tra questi prezzi.

2. Le condizioni d'applicazione del presente articolo sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 19

L'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di conserve di pesci, di legumi e di ortaggi beneficia di un regime di restituzioni alla produzione o di sospensione totale o parziale del prelievo all'importazione.

Le condizioni d'applicazione del presente articolo sono adottate dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 20

1. Qualora il mercato dell'olio d'oliva nella Comunità subisca o rischi di subire gravi perturbazioni dovute

— alle importazioni dai paesi terzi di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), in particolare quando gli organismi d'intervento siano indotti ad effettuare acquisti notevoli d'olio d'oliva in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1, o

— alle esportazioni d'olio d'oliva verso i paesi terzi, in particolare quando il prezzo di mercato dell'olio d'oliva rischi di superare notevolmente o superi notevolmente il livello del prezzo indicativo di mercato, o quando sia stata presa la decisione di procedere allo smercio della scorta regolatrice

possono essere applicate misure appropriate fino alla scomparsa della perturbazione o del rischio di perturbazione.

2. La natura delle misure che possono essere adottate, nonché le modalità di applicazione del presente articolo, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

TITOLO III

Altri oli vegetali e semi oleosi prodotti nella Comunità

Articolo 21

Le disposizioni degli articoli da 22 a 29 si applicano ai seguenti semi oleosi :

- semi di colza e di ravizzone,
- semi di girasole.

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può decidere di applicare le presenti disposizioni ad altri semi oleosi.

Articolo 22

1. Ogni anno, in tempo utile per consentire agli agricoltori di orientare la loro produzione, e per la prima volta nel 1966, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, fissa, per ogni singola specie di seme oleoso, un prezzo indicativo unico per la Comunità e un prezzo d'intervento di base, calcolato per un centro d'intervento da determinare secondo la stessa procedura.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 25, questi prezzi rimangono validi durante tutta la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo ; essi si riferiscono a una qualità tipo e vengono fissati nella fase del commercio all'ingrosso, al netto da tasse e imposte.

Le date d'inizio e fine della campagna di commercializzazione, la data anteriormente alla quale si devono fissare i prezzi indicativi e d'intervento di

base, nonché la qualità tipo di ogni singola specie di seme, sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo la procedura menzionata nel primo comma.

2. Ogni anno, in tempo utile prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, il Consiglio, che delibera secondo la procedura menzionata nel paragrafo 1, determina i principali centri d'intervento e i prezzi d'intervento derivati in essi applicabili.

Secondo la stessa procedura, il Consiglio stabilisce i criteri per la determinazione degli altri centri e degli altri prezzi d'intervento derivati; tali centri e prezzi sono determinati, previa consultazione degli Stati membri interessati, secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 23

I prezzi indicativi vengono fissati ad un livello equo per i produttori, tenuto conto dell'esigenza di mantenere il necessario volume di produzione nella Comunità.

Articolo 24

Il prezzo d'intervento di base, che garantisce ai produttori la realizzazione delle loro vendite ad un prezzo che si avvicini il più possibile, tenuto conto delle variazioni del mercato, al prezzo indicativo, è pari al prezzo indicativo stesso diminuito di un ammontare tale da rendere possibili le suddette variazioni.

I prezzi d'intervento derivati sono fissati ad un livello che permetta la libera circolazione dei semi nella Comunità tenendo conto delle condizioni naturali della formazione dei prezzi e conformemente al fabbisogno del mercato.

Articolo 25

Allo scopo di permettere la ripartizione nel tempo delle vendite, il prezzo indicativo e il prezzo di intervento sono maggiorati mensilmente, durante cinque mesi almeno a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna, di un ammontare uguale per i due prezzi.

Le maggiorazioni mensili, uguali per ciascun mese, sono fissate ogni anno dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, tenuto conto delle spese medie di magazzino e di interesse nella Comunità.

Articolo 26

1. In ciascuno Stato membro un organismo d'intervento acquista, alle condizioni fissate a norma dei

paragrafi 2 e 3, i semi di origine comunitaria che gli vengono offerti nei centri d'intervento. L'acquisto viene effettuato al prezzo d'intervento e soltanto a tale prezzo.

Tuttavia, se la qualità del seme offerto all'organismo d'intervento non corrisponde a quella per la quale è stato fissato il prezzo d'intervento, il prezzo d'acquisto viene modificato mediante applicazione di una tabella di maggiorazioni e diminuzioni.

Inoltre, se la consegna del seme viene effettuata, a richiesta dell'organismo d'intervento, in una località diversa dal centro indicato dal venditore all'atto dell'offerta, per il pagamento della merce si tiene conto della variazione delle spese di trasporto intervenuta per il venditore.

2. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce:

- a) le condizioni in cui avviene l'intervento durante gli ultimi due mesi della campagna;
- b) i principi secondo cui gli organismi di intervento smerciano i semi da essi acquistati.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare quelle relative alla quantità e all'entità delle partite offerte, sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 27

1. Quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale, determinato per questa specie in conformità delle disposizioni dell'articolo 29, è concessa un'integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità; tale integrazione, fatte salve le eventuali eccezioni decise in applicazione del paragrafo 3, è pari alla differenza tra questi prezzi.

2. Quando il diritto all'integrazione di cui al paragrafo 1 è acquisito durante i primi due mesi della campagna, può inoltre essere versata una indennità di pronta commercializzazione.

3. Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, stabilisce:

- a) i principi per la concessione dell'integrazione di cui al paragrafo 1;
- b) i principi per la fissazione dell'importo dell'integrazione in caso di situazione anormale;

c) le modalità di controllo del diritto all'integrazione; questo controllo può riguardare sia i semi di origine comunitaria, sia quelli importati dai paesi terzi; per questi ultimi può essere previsto un sistema di titoli di importazione corredati da deposito cauzionale;

d) le condizioni alle quali viene accordata la fissazione anticipata dell'ammontare dell'integrazione;

e) le condizioni d'applicazione delle disposizioni del paragrafo 2.

4. L'importo dell'integrazione è fissato dalla Commissione.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 38.

Articolo 28

1. All'atto dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità può essere concessa una restituzione il cui importo è al massimo pari alla differenza tra i prezzi comunitari ed i corsi mondiali quando i primi siano superiori ai secondi.

2. Le condizioni di fissazione ed eventualmente di fissazione anticipata della restituzione, di cui al paragrafo 1, sono stabilite dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 29

Il prezzo del mercato mondiale, calcolato per un luogo di transito di frontiera della Comunità, è determinato sulla base delle possibilità di acquisto più favorevoli; all'occorrenza, i corsi sono adattati per tener conto di quelli di prodotti concorrenti. I criteri per tale determinazione ed il luogo di transito di frontiera, che è fissato per ciascuna specie di semi, sono stabiliti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato.

Articolo 30

Ciascuno Stato membro, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di abolizione delle proprie misure nazionali aventi per effetto di migliorare i prezzi degli oli vegetali diversi dall'olio di oliva, può concedere aiuti alla produzione di olio di vinaccioli raccolti nella Comunità.

Articolo 31

Fino all'applicazione di una politica agricola comune nel settore del lino, gli Stati membri possono concedere aiuti alla produzione di semi di lino utilizzati per la produzione di olio.

Articolo 32

Gli aiuti di cui agli articoli 30 e 31 possono essere concessi soltanto per prodotti che abbiano fruito direttamente o indirettamente, nello Stato membro in questione, di un sostegno del prezzo nella campagna che precede l'applicazione del presente regolamento.

Gli aiuti devono essere concessi a decorrere dalla prima campagna di applicazione del presente regolamento e, al massimo, nella misura necessaria per mantenere tale sostegno.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'istituzione, al calcolo e alla concessione di detti aiuti, anteriormente alla loro applicazione.

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 33

Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 92, 93 e 94 del Trattato si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 34

Sono incompatibili con l'applicazione del presente regolamento ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), le misure prese dagli Stati membri destinate ad aumentare il prezzo degli altri oli vegetali rispetto al prezzo dell'olio d'oliva per garantire lo smercio della produzione nazionale di quest'ultimo.

Articolo 35

Senza pregiudizio per l'armonizzazione delle legislazioni relative agli oli d'oliva destinati all'alimentazione umana, gli Stati membri adottano, per gli scambi intracomunitari e con i paesi terzi, ad eccezione delle esportazioni verso questi ultimi, le denominazioni e definizioni degli oli d'oliva previste nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 36

Il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può modificare l'elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 o adottare per tali prodotti, in deroga al presente regolamento, le misure necessarie per tener conto delle particolari condizioni in cui i prodotti stessi potrebbero trovarsi.

Articolo 37

1. È istituito un Comitato di gestione de grassi, in appresso denominato « Comitato », composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Nel Comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del Trattato. Il presidente non partecipa al voto.

Articolo 38

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il Comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il Comitato formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Il Comitato si pronuncia a maggioranza di dodici voti.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora esse non siano conformi al parere formulato dal Comitato, sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.

Il Consiglio, che delibera secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 39

Il Comitato può prendere in esame ogni altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa

di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 40

Alla fine del periodo transitorio, il Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto di cui all'articolo 43, paragrafo 2, del Trattato, tenendo conto dell'esperienza acquisita, decide in merito alla conferma o alla modifica delle disposizioni dell'articolo 38.

Articolo 41

1. Il regolamento n. 25 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicano ai mercati dei prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dall'applicazione del presente regolamento.

2. Gli ammontari di compensazione previsti dall'articolo 3, paragrafo 6, sono considerati come prelievi nei confronti dei paesi terzi ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento n. 130/66/CEE del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽²⁾.

Articolo 42

Nell'applicazione del presente regolamento si deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi previsti dagli articoli 39 e 110 del Trattato.

Articolo 43

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*.

È applicabile ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c), d), ed e), a decorrere dal 1° novembre 1966 e agli altri prodotti di cui all'articolo 1 a decorrere dal 1° luglio 1967.

Qualora siano necessarie disposizioni transitorie per facilitare il passaggio dal regime in vigore negli Stati membri al regime previsto dal presente regolamento, in particolare nel caso in cui l'applicazione del regolamento a decorrere dalle date previste debba incontrare, per taluni prodotti, notevoli difficoltà, dette disposizioni sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38. La loro validità è limitata al primo anno d'applicazione del presente regolamento a ciascun prodotto.

⁽¹⁾ GU n. 30 del 20. 4. 1962 pag. 991/62.

⁽²⁾ GU n. 165 del 21. 9. 1966 pag. 2965/66.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, 22 settembre 1966.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. W. BIESHEUVEL

ALLEGATO

Denominazioni e definizioni di cui all'articolo 35

1. *Olio d'oliva vergine* (si può anche usare l'espressione « puro olio d'oliva vergine ») : olio d'oliva naturale ottenuto soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli di altra natura o con olio d'oliva ottenuto con altro processo. L'olio d'oliva vergine è classificato come segue :
 - a) *Extra*: olio d'oliva di gusto perfetto, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non deve eccedere 1 grammo per 100 grammi ;
 - b) *Fino*: olio d'oliva che abbia tutte le caratteristiche dell'olio extra, salvo per quanto riguarda il tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, che non deve eccedere 1,5 grammi per 100 grammi ;
 - c) *Corrente*: (si può anche usare l'espressione « semifino ») : olio d'oliva di gusto buono, il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non deve eccedere 3,3 grammi per 100 grammi ;
 - d) *Lampante*: olio d'oliva di gusto imperfetto o il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi.
2. *Olio d'oliva raffinato*: (si può anche usare l'espressione « olio d'oliva puro raffinato ») : olio d'oliva ottenuto dalla raffinazione dell'olio d'oliva vergine.
3. *Olio puro d'oliva*: olio costituito da un taglio di olio d'oliva vergine e di olio d'oliva raffinato.
4. *Olio di sansa d'oliva*: olio ottenuto dal trattamento al solvente dei prodotti della voce tariffaria ex 23.04 di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e).
5. *Olio di sansa d'oliva raffinato*: olio destinato ad uso alimentare, ottenuto dalla raffinazione dell'olio di cui al punto 4.
6. *Olio di sansa raffinato e d'oliva*: olio costituito da un taglio di olio di sansa d'oliva raffinato e di olio d'oliva vergine.
7. *Olio di sansa d'oliva per impieghi tecnici*: ogni altro olio estratto dai prodotti della voce tariffaria ex 23.04 di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), diversi da quelli indicati nei punti che precedono.